



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 1380/2022

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla sussistenza di ipotesi di inconferibilità o incompatibilità a carico del Sindaco del Comune di ...omissis...

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n.16763 del 7 marzo 2022 - si rappresenta quanto segue.

È stato chiesto di esprimere un parere sulla compatibilità dell'incarico di Direttore del Distretto Socio Sanitario di ...omissis... con quello di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione ...omissis... (con popolazione superiore ai 15000 abitanti), cui ha accesso di diritto in qualità di Sindaco del Comune di ...omissis...

La fattispecie innanzi descritta potrebbe essere astrattamente ricondotta alle ipotesi indicate dall'art. 8, comma 5, e dall'art. 14, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 39/2013. Il primo statuisce che *"Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL"*. Analoga fattispecie viene declinata in termini di incompatibilità dall'art. 14, comma 2, d.lgs. cit.

In merito all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni richiamate occorre evidenziare che il legislatore ha previsto una disciplina eccezionale destinata a specifici incarichi rivestiti dal personale dirigente sanitario, per cui *"ai fini della normativa in questione solamente il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono ritenuti titolari di competenze gestorie e, dunque, inclusi nelle preclusioni e i limiti del d.lgs. n. 39/2013. Tutti gli altri dirigenti sanitari, medici e non medici (farmacisti, biologi, psicologi ecc.) sono esclusi dall'ambito della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità"* (delibera A.N.AC. n. 1146 del 25 settembre 2019). In questa prospettiva non appare possibile operare un'interpretazione estensiva della norma in esame.

Analoghe osservazioni valgono per l'ipotesi di incompatibilità descritta dall'art. 14, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013: anche in questo caso il dettato tassativo della disposizione osta all'applicazione della norma nei confronti del Direttore di Distretto Socio Sanitario.

Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie non si configurino situazioni di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, fermo restando la possibilità per l'ente locale di valutare l'applicabilità delle disposizioni in tema di incompatibilità per le cariche elettive di cui agli artt. 55 e ss. d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 5 aprile 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente